



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/1729/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 2035/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Loredana Germanò - Componente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Lorenzo Soderò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Enrico Vitali - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato Relatore nell'udienza del 24 aprile 2026 la seguente

DECISIONE

Sul procedimento 2035/TFNSVE/2025-2026, 2035 – Ricorso proposto dalla società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. (81709) contro la S.S.D. MONTEGIORGIO CALCIO A.R.L.(32090) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore LOMBARDI ALESSANDRO (5705194)

In data 27.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore LOMBARDI ALESSANDRO (5705194).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che la ricorrente RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. (81709) non ha provveduto alla notifica del ricorso, risultando presente solo una ricevuta di accettazione datata 26 febbraio e, pertanto, in data antecedente alla data del ricorso del 27 febbraio.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- preso atto che il ricorso in oggetto non è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC;
 - esaminata la documentazione in atti;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della mancata notifica del ricorso, dichiara il ricorso inammissibile.

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai